



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
“BSL6 - PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DEL  
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA E MONITORAGGIO DI SOSTANZE  
INQUINANTI EMERGENTI NEL BACINO SCOLANTE E IN LAGUNA DI VENEZIA”

## TRA

La Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata, ai sensi e per gli effetti del presente atto, da .....

## E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto, da .....

## VISTI

- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, e le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;
- la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il D.M. 260/2010 e il D. Lgs n. 172/2015,
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 “Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante;
- il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali (G.U. n. 25 del 31.1.2017);
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 01/03/2000 con la quale è stato approvato il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28/07/2020 di recepimento del Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 150 del 10/12/2019;



2a6a2913



## PREMESSO CHE

- ai sensi della Legge n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- la Legge n.171/73, agli articoli 3 e 4, affida alla Regione Veneto l'elaborazione di uno specifico "Piano Direttore", che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale e in particolare per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- il "Piano Direttore" identifica i criteri generali per l'abbattimento dei carichi inquinanti, fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere;
- il vigente "Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 24 del 01/3/2000, prevede di realizzare un "sistema di monitoraggio per la gestione ambientale nel Bacino Scolante", che rappresenta lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante;
- ARPAV, nell'ambito della prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, di sviluppo del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della Legislazione Speciale per Venezia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999, è stato approvato e finanziato il Progetto Quadro relativo al "Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia", in cui si individua ARPAV come responsabile della progettazione e della realizzazione degli interventi, in collaborazione con alcuni Consorzi di Bonifica;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1977 del 30 giugno 2009, è stato approvato e finanziato il Progetto "BSL2 - Attività di Monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia";
- il D. Lgs. n. 152/2006 e i successivi Decreti di integrazione e modifica che recepiscono la Direttiva 2000/60/CE, riportano i criteri di monitoraggio e di classificazione delle acque, definiscono gli obiettivi di qualità ambientale per lo stato ecologico delle acque, descrivono le caratteristiche ecologiche delle acque superficiali correnti, dei laghi, delle acque di transizione e del mare, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologica;



2a6a2913



- con la L. n. 132/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- nel contesto delle attività connesse all'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali", approvato con D.P.C.M. 27/10/2016, la Regione Veneto ed ARPAV hanno ri-programmato le campagne di monitoraggio ambientale da attuarsi a partire dal 2010;
- con Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha recepito il programma degli interventi di monitoraggio approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45/2011, che prevede, tra l'altro, l'attuazione del progetto "BSL 3 – Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", per il triennio 2010-2012;
- il primo triennio di monitoraggio (2010-2012) condotto sui corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, svoltosi secondo il "Piano BSL 3" finanziato con la sopracitata DGR n. 1714/2011, si è concluso il 31/12/2013;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2258 del 10 dicembre 2013, è stato approvato e finanziato il Progetto "BSL4 - Attività di Monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE";
- il Piano di Monitoraggio BSL 4 costituisce il naturale proseguimento del Piano di Monitoraggio BSL 3 (di cui alla DGR n. 1714/2011) e si è concluso il 30/06/2018;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1726 del 19 novembre 2018, è stato approvato e finanziato il Progetto "BSL5 - Proseguimento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia";
- il Piano di Monitoraggio BSL 5 costituisce il naturale proseguimento del Piano di Monitoraggio BSL 4 (di cui alla DGR n. 1714/2011) e si conclude il 30/11/2021;
- nell'ambito del programma degli interventi, di cui alle sopracitate DCR n. 150/2019 e DGR n. 1033/2020, è stata approvata l'assegnazione ad ARPAV di un finanziamento di € 600.000,00 (scheda progetto A/4) per garantire la continuità dei monitoraggi finalizzati alla definizione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e della normativa nazionale di recepimento, nonché per il monitoraggio delle microplastiche e delle sostanze inquinanti emergenti nel Bacino scolante e nella Laguna di Venezia.
- con nota prot. n. 504176 del 03/11/2021 la Regione del Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia ha comunicato la disponibilità di nuove risorse finanziarie per le attività di monitoraggio



2a6a2913



nella Laguna e nel relativo Bacino Scolante ed ha richiesto ad ARPAV la trasmissione del relativo programma dettagliato per la prosecuzione dei monitoraggi ambientali;

- per quanto riguarda il Bacino Scolante, ARPAV ha trasmesso con nota prot. n. 102316 del 11/11/2021 così come integrata dalla successiva nota prot. 103180/U del 15/11/2021, il programma “BSL 6 – Proseguimento delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ai sensi della normativa speciale per Venezia e della Direttiva 2000/60/CE e monitoraggio delle microplastiche nel Bacino Scolante e nella Laguna”, determinando in € 600.000,00 il contributo necessario alla copertura delle spese di progetto.
- con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 Oggetto**

La Regione incarica ARPAV, che accetta, dell’attuazione del progetto denominato “BSL 6 – proseguimento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia e monitoraggio di sostanze inquinanti emergenti nel bacino scolante e in laguna di Venezia”, che costituisce il programma di implementazione nel Bacino Scolante di quanto previsto in materia di monitoraggio dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa speciale per Venezia per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali e dei carichi massimi ammissibili.

In particolare l’Agenzia provvederà all’esecuzione di studi di fattibilità, indagini e ricerche sugli inquinanti emergenti.

Detto programma costituisce la prosecuzione di quanto realizzato con il “Progetto Quadro” approvato con DGR n. 2558/1999, con il Progetto “BSL2”, di cui alla DGR n. 1977 del 30/06/2009, con il Progetto “BSL 3”, di cui alla DGR n. 1714 del 26/10/2011, con il Progetto “BSL4”, di cui alla DGR n. 2258 del 10/12/2013 e con il Progetto “BSL5”, di cui alla DGR n. 1726 del 19/11/2018.

#### **Art. 2 Attività**

Il progetto prevede le seguenti azioni:



2a6a2913



n. azione	Denominazione azione	Importo EURO
M1	Prosecuzione delle attività svolte nell'ambito del Progetto BSL5, relative al monitoraggio automatico delle portate dei principali corsi d'acqua del bacino scolante nella laguna di Venezia. Ottimizzazione della gestione flusso dati ingresso/uscita modello idrologico-idraulico. Integrazione dei dati con quelli di portata acquisiti dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia.	90.000,000
M2	Prosecuzione delle attività svolte nell'ambito del Progetto BSL5, relative alla stima dei carichi inquinanti scaricati nella Laguna di Venezia dalla rete idrica superficiale del Bacino Scolante. Verifica del rispetto dei limiti posti per i carichi massimi ammissibili di nutrienti e microinquinanti ai sensi del DM 9 febbraio 1999, del perseguimento degli obiettivi guida di cui al DM 23 aprile 1998 e per la definizione dello stato chimico ed ecologico ai sensi della Dir 2000/60/CE.	350.000,00
M3	Monitoraggio delle microplastiche nell'ambiente acquatico dei fiumi del bacino scolante e nella laguna di Venezia.	160.000,00
	Totale	600.000,00

Nel dettaglio le azioni sopra riportate prevedono le seguenti attività:

**Azione Progetto M1:** Il modulo riguarda l'attuazione di una ulteriore fase del monitoraggio della portata alle foci dei principali bacini idrografici del BSL utilizzando la rete costituita da cinque stazioni automatiche e integrazione dei dati di portata misurati da ARPAV con quelli acquisiti dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia e impiego degli stessi dati nella stima dei carichi inquinanti. I dati prodotti nell'ambito del modulo sono utilizzati anche per la stima dei carichi unitamente ai dati idrochimici (modulo M2).

**Azione Progetto M2:** si proseguirà nelle attività di monitoraggio previste dalla vigente legislazione speciale per Venezia in continuazione e raccordo con le attività del progetto BSL5 sarà condotta la stima dei carichi inquinanti scaricati nella Laguna di Venezia e la verifica del rispetto dei limiti posti per i carichi massimi ammissibili ai sensi del DM 9 febbraio 1999 e del perseguimento degli obiettivi guida di cui al DM 23 aprile 1998; i dati acquisiti saranno integrati e utilizzati anche ai fini della classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

**Azione Progetto M3:** Una tipologia di inquinamento emergente che recentemente preoccupa la comunità scientifica è costituita dalla presenza di piccole particelle di materiale plastico nell'ambiente che può rappresentare una minaccia per l'ecosistema acquatico e per la salute umana. Si provvederà a implementare uno studio per valutare la presenza di microplastiche alle foci del bacino scolante e nelle acque della laguna



2a6a2913



di Venezia. Trattandosi di attività sperimentali la convenzione potrà essere aggiornata in termini di fattibilità e di cronoprogramma di comune accordo.

### **Art. 3 - Obbligazioni delle Parti**

**3.1** ARPAV si impegna a:

- a) garantire l'esecuzione di quanto previsto dal Progetto, mettendo a disposizione le proprie attrezzature, il proprio personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, quali ad esempio i mezzi nautici;
- b) partecipare agli incontri di coordinamento convocati da Regione;
- c) trasmettere alla Regione, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento delle attività programmate.

**3.2** La Regione si impegna a erogare l'importo pattuito nei termini e con le modalità indicati ai successivi artt. 5 e 6, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale.

**3.3** Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti; qualora tali pubblicazioni contengano dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

### **Art. 4. Decorrenza e Durata. Recesso**

**4.1** La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30/11/2024. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da ARPAV è fissato al 31/05/2025. Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare durante la vigenza contrattuale in forma scritta la presente convenzione.

**4.2** Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

### **Art. 5 - Pagamenti**

**5.1** L'importo complessivo massimo che Regione riconoscerà ad ARPAV per l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione è pari a € 600.000,00 fuori campo IVA. Tale importo risulta adeguato a



2a6a2913



remunerare i soli costi a carico dell'Agenzia per l'espletamento delle attività previste nella convenzione, in termini di risorse umane, mezzi e materiali di consumo e strumentazione di misura.

**5.2** Le spese ammissibili sono relative:

- a) alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali, inclusi gli oneri connessi alla sicurezza;
- b) alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), documentate dal Responsabile ARPAV di cui al successivo art. 8;
- c) a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi da sottoscrivere;
- d) a prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed audit. In tale contesto, ARPAV potrà attivare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il proprio personale, al fine di consentire l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati; per le medesime finalità, ARPAV potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- e) spese per le attività analitiche, determinate con riferimento al tariffario ARPAV vigente, applicando una riduzione forfettaria pari al 20%.

**5.3** Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili si richiama la nota della Sezione Progetto Venezia prot. 76941 del 23/02/2015, relativa alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ARPAV nell'ambito dei programmi di monitoraggio finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

## **Art. 6 - Modalità di pagamento**

**6.1** L'erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la somma complessiva di € 600.000,00, secondo le seguenti modalità:

- a) il primo acconto di € 240.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo, previa dichiarazione da parte di ARPAV dell'avvio delle attività programmate;
- b) il secondo acconto di € 240.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
- c) il saldo finale dell'importo massimo di € 120.000,00, pari al 20% del totale, alla conclusione delle attività e alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.



2a6a2913



In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro il 31/05/2025, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'elaborazione dei dati del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

**6.2** ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, nell'ambito della presente convenzione:

- Conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;

- IBAN: \_\_\_\_\_;

**6.3** In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la presente Convenzione si riterrà risolta.

#### **Art. 7 – Risoluzione**

La presente convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

#### **Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

ARPAV: \_\_\_\_\_;

Regione: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).



2a6a2913





**Art. 10 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

**Art. 11 – Imposta di bollo. Registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione, che si compone di 11 articoli, redatta su 8 facciate intere e sin qui alla nona, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata

**Per la Regione del Veneto**

**Per ARPAV**

\_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*

\_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*



2a6a2913

